

**RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

Anno LVII Fasc. 3 - 2006

Giacomo Manetti

---

**L'ISCRIZIONE DELL'AVVIAMENTO  
NEL BILANCIO DELLE AZIENDE  
NON PROFIT**

---

Estratto



GIACOMO MANETTI

*Dottore di ricerca in programmazione e controllo  
Dipartimento di Scienze Aziendali  
Università di Firenze*

## L'ISCRIZIONE DELL'AVVIAMENTO NEL BILANCIO DELLE AZIENDE NON PROFIT

Sommario: 1. Premessa: il concetto di avviamento e la sua applicabilità alle aziende non profit. — 2. Tipologie di aggregazioni ammissibili. — 3. Le indicazioni della prassi contabile nazionale ed internazionale. — 4. Conclusioni.

**1. Premessa: il concetto di avviamento e la sua applicabilità alle aziende non profit.** — Nella sua formulazione più tradizionale l'avviamento è definito come la capacità di un'azienda di produrre stabilmente risultati economici positivi superiori ai livelli ritenuti « normali »<sup>(1)</sup>.

Come noto, le situazioni nelle quali è possibile ipotizzare l'iscrizione dell'avviamento in bilancio sono tradizionalmente quelle di conferimento d'azienda, acquisto d'azienda, fusione, scissione e, per analogia, consolidamento<sup>(2)</sup>.

Quindi, l'acquisto di un'azienda funzionante, la sua incorporazione nel capitale dell'aggregante e il sostenimento da parte di quest'ultima di un onere maggiore rispetto al valore del patrimo-

<sup>(1)</sup> Per approfondimenti sul concetto di avviamento e sul suo accostamento con fenomeni di saturazione del capitale si veda: D. Amodeo, *Avviamento e riserva occulta: un accostamento*, in *Studi di Ragioneria e Tecnica economica*, Scritti in onore del prof. Alberto Ceccherelli, Le Monnier, Firenze, 1960; D. Amodeo, *Ragioneria generale delle imprese*, II ed., Giannini, Napoli, 1965; P. Mellà, *Economia aziendale*, Utet, Torino, 1992, pp. 383-384.

<sup>(2)</sup> Da qui in poi useremo l'espressione più neutrale « bilancio di gruppo », poiché — come avremo modo di illustrare in seguito — soltanto in situazioni di aggregazione di enti for profit è ipotizzabile un vero e proprio consolidamento. Nelle altre casistiche (aggregazione tra Anp o tra Anp e cooperative), l'eventuale bilancio di gruppo — redatto per fini conoscitivi interni e senza alcun obbligo di legge — dovrà necessariamente fondarsi su logiche diverse da quelle del tradizionale consolidamento su base patrimoniale.

mio netto rivalutato dell'aggregata, rappresentano i presupposti del fenomeno in oggetto (3).

Inoltre, tale maggior costo deve essere recuperabile attraverso i redditi futuri generati dall'acquisizione delle risorse materiali e immateriali dell'aggregata. Ne discende — in accordo con la prassi contabile nazionale ed internazionale — che un « cattivo affare » o motivazioni strategiche dell'acquirente non direttamente correlate con la redditività dell'azienda acquisita, non costituiscono presupposti validi per l'iscrizione dell'avviamento nel bilancio delle imprese e tale eventuale maggiore costo deve essere iscritto integralmente in conto economico nell'esercizio di sostenimento (4).

Secondo la prassi contabile internazionale (IASB) l'avviamento costituisce nella sostanza un pagamento anticipato del soggetto acquirente per poter usufruire dei benefici economici futuri connessi all'acquisto o all'incorporazione dell'azienda, mentre per la prassi contabile nazionale (CNDCC) l'avviamento è trattato alla stregua di una qualsiasi attività, destinata a cedere la sua utilità negli anni futuri (5). Entrambe le interpretazioni sono accomunate dall'idea che l'avviamento sia sempre frutto della capacità dell'azienda aggregata di produrre stabilmente risultati economici positivi. È rispetto a questo punto che sorgono dubbi sulla trasposizione del concetto di avviamento alle aziende non profit (Anp).

In effetti, trattando di aziende composte che svolgono al con-

(3) Tale procedimento di calcolo dell'avviamento — detto anche indiretto — è sostanzialmente attribuibile a Zappa e ad i suoi allievi. Prima di lui, prevalendo la concezione bestiana di avviamento quale elemento autonomo del patrimonio, il solo procedimento raccomandato dalla dottrina consisteva nella capitalizzazione del sovrarreddito — detto anche percorso diretto — in base ad un saggio di attualizzazione pari al tasso di reddito definito « normale ». Sul passaggio dal metodo diretto a quello indiretto e sulle puntualizzazioni della dottrina a riguardo rimandiamo alla lettura di: S. BIANCHI MARTINI, *Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principi orientamenti della dottrina italiana*, Giuffrè, Milano, 1996.

(4) Sul punto si veda anche: A. BANDERINI, *Il bilancio di esercizio*, Cedam, Padova, 2004, p. 143; F. GIURVIA-M. PISANI, *Il bilancio*, Apogeo, Milano, 2005, pp. 523 ss.; M. POZZOLI-F. ROSIGNI VITALI, *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005, pp. 163; S. TERZANI, *Il sistema dei bilanci*, Franco Angeli, Milano, 2002.

(5) Cfr. G. ZAMBÀ-M. LACONINI-T. ONESTI, *La valutazione delle aziende*, Giapichelli, Torino, 2002, p. 35.

tempo attività erogative e produttive (6) e che presentano una mission ideale contraddistinta dall'assenza di finalità di lucro soggettivo (7), è legittimo dubitare della possibilità di iscrivere l'avviamento.

Se dottrina e prassi sono concordi nel collegare l'avviamento alle potenzialità economiche dell'entità acquisita, un'eventuale aggregazione condotta da un soggetto del terzo settore nei confronti di altre aziende (non profit, mutualistiche o for profit), condurrebbe alla registrazione dell'avviamento soltanto se l'entità aggregata perseguisse fini di lucro oggettivo (8).

Dunque, l'iscrizione di tale posta nel bilancio di una Anp non sembra ammissibile almeno che non si accetti l'ipotesi di collegare il maggior costo sostenuto con attese di risultati economici positivi. Ovviamente, questi ultimi dovranno essere integralmente reinvestiti per il miglior raggiungimento della mission ideale e solidaria in coerenza con il divieto di lucro soggettivo.

Esemplificando, una centro diurno per anziani che svolgesse un'attività di somministrazione di pasti a pagamento a non soci, potrebbe iscrivere l'avviamento in bilancio per l'acquisizione di un'impresa di ristorazione qualora gli eventuali utili conseguiti fossero totalmente reinvestiti per il miglior perseguimento dei fini istituzionali.

Il ragionamento può essere ulteriormente esteso fino a giungere ad un'analogia finalistica tra aziende for e non profit: se le imprese iscrivono l'avviamento in bilancio in virtù del positivo contributo che l'entità aggregata fornisce al miglior raggiungimento della mission lucrativa, nelle Anp si potrebbe ipotizzare che il maggior costo sostenuto per l'acquisizione di un'altra azienda sia

(6) Con riferimento al contemporaneo svolgimento di attività produttive di utilità sociale e di funzioni meramente erogative, parte della dottrina ha coniato l'espressione di « aziende operativo-solidaristiche ». Cfr. A. MARAZENA (a cura di), *Senari e strumenti per il terzo settore*, Egea, Milano, 1999, p. 23.

(7) Sulle differenze tra fine di lucro oggettivo (astratto perseguimento di un utile) e soggettivo (volontà dei soci di appropriarsi in via diretta o indiretta del valore economico generato) si veda: G. PIZZANELLI (a cura di), *Gli enti nonprofit in Italia*, Cedam, Padova, 1994.

(8) È il caso, abbastanza ricorrente nella normativa fiscale, di un'attività commerciale non prevalente destinata a produrre utili da reinvestire per il miglioramento dell'economicità complessiva e per il sostenimento dell'attività istituzionale.

riconosciuto quale avviamento qualora l'entità acquisita consenta un più efficace perseguimento degli obiettivi statuari, indipendentemente da fini di lucro oggettivo.

In effetti, è questa la tesi della prassi contabile italiana, che nel 2004 ha emesso una raccomandazione contenente l'esplicito riferimento alla coerenza finalistica tra aggregante e aggregata quale supporto all'ipotesi di iscrिवibilità<sup>(9)</sup>.

È da queste premesse che sorge l'esigenza di chiarire due aspetti particolarmente delicati:

— le tipologie di aggregazioni attuabili da un soggetto del terzo settore nel rispetto della normativa civilistica, speciale e fiscale vigente nel nostro paese;

— l'ammissibilità di un'analoga finalistica tra aggregante e aggregata per giustificare l'iscrizione dell'avviamento.

Delimitato il campo di indagine alle situazioni giuridicamente ammissibili, svilupperemo la nostra analisi con uno studio delle raccomandazioni della prassi contabile nazionale ed internazionale su questo specifico tema in modo da confermare o smentire l'ipotesi di iscrिवibilità.

**2. Tipologie di aggregazioni ammissibili.** — Linguaggio giuridico delle fattispecie effettivamente aggregabili dalle Amp — ossia altri enti non profit (associazioni, fondazioni o comitati), cooperative (ivi incluse le cooperative sociali) e imprese — risulta indispensabile per delimitare il campo d'indagine del presente lavoro<sup>(10)</sup>.

Tenteremo di seguito di analizzare le tre alternative indivi-

<sup>(9)</sup> Cfr. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti-Commissione-Aziende Non Profit, *Le immobilizzazioni*, Roma, 2004.

<sup>(10)</sup> Si noti che la tripartizione richiamata (enti non profit, imprese e aziende mutualistiche) è contestata da una parte della dottrina giurivilistica e giuricommercialista, poiché è stato notato che anche gli enti non profit — qualora svolgano in via prevalente o marginale attività commerciale ex art. 2195 c.c. — sono qualificabili come « imprese commerciali » e, pertanto, sono soggetti alla disciplina del libro quinto del codice. Sul punto si veda: A. Bocazzi, *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in *Quaderni dell'Università dell'Insubria*, n. 25/2003, Facoltà di Economia, Relazione tenuta il 28 febbraio 2003 al Convegno *Banca etica e impresa sociale*; G. Camorasso, *Associazioni ed attività d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, n. 2/1994, p. 583 ss.; M. Foschini, *Gruppi associativi esercanti un'impresa commerciale e fallimento*, in *Dir. fall.*, 1992, I, pp. 203 ss.

duando le forme aggregative ammissibili secondo il nostro ordinamento, e cioè a), b) e c).

a) Per quel che concerne la prima casistica (aggregazione di Amp su Amp), è ragionevole presumere che l'acquisizione di una nuova organizzazione permetta un miglior perseguimento del fine istituzionale qualora si tratti di altro ente con finalità analoghe desunte dalla lettura dello statuto. È altrettanto logico ritenere che l'aggregazione non venga effettuata per fini di lucro oggettivo dell'aggregante, poiché quest'ultimo non potrebbe in alcun modo appropriarsi degli utili dell'aggregata.

A titolo esemplificativo, è logico presumere che un'organizzazione di volontariato operante nella gestione delle emergenze sanitarie che aggregasse un'associazione finalizzata alla formazione di operatori sanitari (infermieri, assistenti di automedica, addetti al primo soccorso e alla rianimazione d'emergenza) perseguirebbe — almeno potenzialmente — un più efficace raggiungimento della sua mission, integrando attività collaterali e accessorie perfettamente coerenti (e, talvolta, addirittura complementari) con i fini statuari. Se poi questo percorso formativo fosse finalizzato all'insediamento di tali figure — quali volontari o dipendenti — all'interno dell'organizzazione, il rispetto della mission sarebbe palese ed difficilmente contestabile. In caso contrario, la coerenza finalistica tra aggregante e aggregata apparirebbe più opinabile ma non necessariamente impossibile. Inoltre, il carattere non lucrativo dell'entità aggregata sarebbe perfettamente coerente con il medesimo orientamento dell'aggregante.

Il vero problema è però di carattere giuridico, ossia la puntuale definizione del concetto di controllo dell'aggregante (Amp) sull'aggregato (Amp). Nell'ambito dei gruppi non profit, il concetto di controllo deve essere calato nella realtà specifica, verificando se esiste scambio di amministratori tra i due enti e se le persone che siedono negli organi di governo sono accomunate o meno dagli stessi intenti e dalle stesse finalità in una logica di gruppo aziendale. È questa una interpretazione avvalorata in dottrina nel momento in cui si afferma che « nelle Amp le forme giuridiche di "enti a capitale non divisibile" rendono generalmente inapplicabili le relazioni di controllo attraverso forme di partecipazioni al capitale »<sup>(11)</sup>.

<sup>(11)</sup> Cfr. A. MARAGNA-C. TRAVAGLINI, *Il gruppo non profit: specializzazione e ag-*

Nel terzo settore, all'interpretazione tradizionale del concetto di controllo basata sul binomio soggetto giuridico/soggetto economico, è necessario sostituire una nuova visione fondata sulla ricerca/divisione di un patrimonio comune di risorse (materiali e umane) che si concretizzi e si manifesti in un orientamento strategico unitario. È proprio la condivisione di uno stesso ideale strategico che può fornire una chiave di lettura originale per la concreta identificazione del controllo da parte di Anp.

Inoltre, con riferimento al rapporto tra soggetto economico e Anp occorre ricordare che il divieto di distribuzione degli utili e il diverso assetto istituzionale degli enti non profit ha postulato il concetto di « semiprofietà »<sup>(12)</sup>, per il quale il controllo è inteso quale capacità di influenzare le linee strategiche e gli obiettivi del soggetto aggregato, piuttosto che la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto in assemblea o la capacità di nomina degli amministratori<sup>(13)</sup>.

Insomma, nel contesto dei gruppi aziendali del terzo settore il concetto di controllo è più vicino a quello di impresa collegata piuttosto che di controllata, poiché gli IAS/IFRS parlano esplicitamente — fra le tante condizioni che fanno presumere un'influenza

*gregazione nel settore non profit*, in A. ZANGRANDI (a cura di), *Le condizioni di sviluppo*, Egea, Milano, 2000, p. 65.

<sup>(12)</sup> L'espressione è di: D. CAVENAGO, *Modelli del ciclo di vita del consiglio di amministrazione di una azienda non profit*, in G. AMORATI-G. FORESTIERI (a cura di), *Corporate governance*, Egea, Milano, 1998.

<sup>(13)</sup> Sull'argomento in questione è utile ricordare che lo IASB definisce il controllo — in tema di bilancio consolidato — come « il potere di governare le decisioni finanziarie e operative di un'entità così da ottenere benefici dalla propria attività ». Inoltre, si ha una presunzione di controllo quando si è in possesso di almeno la metà dei diritti di voto in assemblea. Anche qualora tale condizione non si verifichi, si presume il controllo quando l'azienda detiene il potere:

— su più della metà dei diritti di voto in virtù di accordi interni (ad esempio, grazie a patti parasociali);

— di governare le decisioni finanziarie e politiche tramite clausole statutarie e accordi;

— di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti dell'organo di governo;

— di convogliare la maggioranza dei voti dei componenti dell'organo di governo.

Cfr. International Accounting Standard Board (IASB), *IAS 27. Il bilancio consolidato*, Londra, 2003.

notevole — anche di partecipazione alla definizione delle politiche aziendali<sup>(14)</sup>.

Ovviamente, si tratta di un'analogia da prendere con le dovute precauzioni poiché la definizione di influenza notevole fornita dai principi contabili internazionali fa comunque esplicito riferimento ad una partecipazione azionaria che non può sussistere nel contesto del terzo settore. Non a caso, rispetto alle problematiche di aggregazione nel settore non profit, è stato notato che il « coordinamento degli enti facenti parte del gruppo non è mediato da rapporti societari ma è solamente frutto di una comune appartenenza culturale, politica e della provenienza dalla stessa esperienza »<sup>(15)</sup>.

Un'ulteriore considerazione deve essere fatta in merito alla distinzione tra gruppi non profit orizzontali e verticali. I primi sono « gruppi di coordinamento o di fatto »<sup>(16)</sup> nei quali non esiste un fattore di controllo su base patrimoniale quale minimo comune denominatore dell'aggregazione, bensì costituiscono fattori determinanti: la condivisione di una medesima mission, lo scambio reciproco di risorse materiali e immateriali, l'appartenenza ad una stessa struttura organizzativo-territoriale<sup>(17)</sup>. I secondi, invece,

<sup>(14)</sup> Lo IAS 28 definisce le società collegate quelle nelle quali l'azienda ha la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente almeno il 20% dei voti in assemblea. Tuttavia, anche nel caso di partecipazioni minori, si presume un'influenza notevole (e quindi un collegamento) in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

— la rappresentanza in consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della collegata;

— la partecipazione alla definizione delle politiche aziendali;

— il verificarsi di rilevanti operazioni tra l'investitore e la collegata;

— l'interscambio di personale dirigente;

— la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Cfr. International Accounting Standard Board (IASB), *Principio contabile internazionale n. 28. Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate*, Londra, 2003, par. 4-5.

<sup>(15)</sup> Cfr. A. MATACENA-C. TRAVAGLINI, *Il gruppo non profit: specializzazione e aggregazione nel settore non profit*, cit., p. 66.

<sup>(16)</sup> Le espressioni citate sono di: M. MARANO, *La struttura di gruppo nell'economia dell'impresa*, Cedam, Padova, 1998, p. 21.

<sup>(17)</sup> È il tipico caso delle associazioni di secondo livello. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai coordinamenti nazionali, regionali o provinciali delle Misericordie, delle Pubbliche Assistenze, delle Avis, delle Aido.

sono gruppi non profit su base patrimoniale. Tuttavia, è estremamente difficile — se non impossibile — ipotizzare un gruppo non profit nel quale il rapporto patrimoniale sia talmente forte da poter configurare di un vero e proprio controllo o un'influenza dominante. Soprattutto è irrealistico immaginare una situazione nella quale una Anp incorpori per acquisizione un'altra Anp, dato che non può « comprarla » nel senso vero e proprio del termine. Come noto, infatti, nelle associazioni, nelle fondazioni e nei comitati (le uniche figure rilevanti di Anp ai fini civilistici) a ciascun socio è attribuito un voto indipendentemente dalla quota sottoscritta. Ciò significa che non è configurabile un acquisto o un'incorporazione di una Anp da parte di un'altra Anp.

Dunque, nel caso di aggregazione fra due o più enti non lucrativi, le sole casistiche ammissibili per l'iscrizione dell'avviamento nel bilancio dell'aggregante sono quelle della fusione, della scissione e della redazione del bilancio del gruppo non profit, dovendo escludere l'acquisizione per incorporazione, il conferimento e la donazione<sup>(19)</sup>, poiché i principi di amministrazione e governo delle aziende non lucrative — così come delineati nel libro primo del codice civile — non permettono ipotesi diverse.

Anche la fusione e la scissione, comunque, sono da considerarsi eventi assai insoliti quando i soggetti coinvolti sono due organizzazioni non profit, mentre il bilancio del gruppo non profit rappresenta uno strumento molto interessante in linea teorica, ma di cui non esiste ad oggi alcun riferimento nella prassi contabile.

È questo un punto cruciale che postula l'esigenza di restringere notevolmente il campo di applicabilità della problematica trattata: soltanto in casi estremamente rari una Anp potrà iscriverne in bilancio l'avviamento derivante dall'aggregazione con altra Anp.

Questo perché non soltanto dovranno verificarsi una coerenza finalistica ed una migliore efficienza ed efficacia nel perseguimento della mission dell'aggregante, ma anche perché trattasi di una

<sup>(19)</sup> Si noti che anche il caso di devoluzione del patrimonio come ultimo atto di vita di una Anp a favore di un altro soggetto del terzo settore, non configura una vera e propria aggregazione, poiché il patrimonio dell'azienda cessante deve essere liquidato e il ricavato distribuito ad enti con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità.

particolare tipologia di operazione aziendale che — nel contesto del terzo settore — è da considerarsi assai infrequente.

b) Nel secondo caso (acquisizione di una società cooperativa da parte di una Anp) il problema della coerenza finalistica (scopo ideale e scopo mutualistico) si affianca di nuovo a quello del controllo.

Dato che nel diritto cooperativo vige il principio del voto capitario (o amministrazione democratica) per il quale ad ogni socio cooperatore è attribuito un voto indipendentemente dalla quota sottoscritta<sup>(19)</sup>, è ragionevole ritenere che il controllo non possa essere acquisito da una Anp, se non in via informale ricorrendo all'acquisizione di singole azioni o quote da parte degli aderenti all'organizzazione, i quali sarebbero al contempo soci dell'ente non profit e soci della cooperativa.

Pur ipotizzando tale irrealistica configurazione, il problema risulterebbe tutt'altro che risolto, poiché comunque non sarebbe possibile definire — almeno formalmente — alcuna situazione di controllo da parte della Anp (e questo, si noti, anche quando il soggetto aggregato sia una cooperativa sociale). Difetterebbe — dunque — il requisito del controllo dell'aggregante sull'aggregato così come definito dalla prassi contabile.

Di nuovo, quindi, le uniche fattispecie ammissibili — anche se rare — risultano essere quelle della fusione, della scissione e del bilancio del gruppo misto non profit/cooperativo, escludendo a priori il conferimento, l'acquisizione per incorporazione e la donazione.

Si noti che nel caso di bilancio di gruppo, il controllo dovrebbe essere necessariamente definito su basi diverse da quelle patrimoniali, richiamando vincoli contrattuali o un'influenza dominante/notevole nella determinazione delle strategie della cooperativa.

Per quel che concerne, poi, la coerenza finalistica, è noto che lo scopo ideale e quello mutualistico non sono necessariamente antitetici. A titolo esemplificativo, può essere riconosciuta una sostanziale coerenza teleologica nel caso in cui un'associazione non profit impegnata nel recupero di tossicodipendenti detenga il « controllo » di una cooperativa sociale di tipo B che fornisca un'occupazione stabile a tali soggetti svantaggiati.

Una situazione di controllo ancora più palese si verifica qua-

<sup>(19)</sup> Art. 2538 c.c.

lora l'ente non profit sia l'unico committente della cooperativa per ragioni contrattuali o economiche, poiché in questo caso la cooperativa è vincolata — per la sua stessa sopravvivenza — al rispetto delle direttive strategiche della « controllante ».

In definitiva, anche in questa fattispecie aggregativa, si dovrà effettuare una verifica caso per caso e la decisione finale dovrà essere presa con prudenza dopo un'attenta analisi degli statuti e delle attività effettivamente svolte.

c) Infine, la terza ipotesi — aggregazione di Anp su azienda for profit — sembra essere la più plausibile da un punto di vista civilistico, ma si presta a numerose considerazioni critiche connesse con la mission lucrativa e normalmente non solidaristica del soggetto potenzialmente aggregabile.

In questo caso il problema del controllo non sussiste poiché è ragionevole ritenere che una Anp possa detenere la maggioranza del capitale di una azienda for profit senza per questo compromettere necessariamente la sua coerenza istituzionale<sup>(20)</sup>.

Il problema è, casomai, di carattere squisitamente finalistico, ossia la verifica del puntuale rispetto del più efficace ed efficiente raggiungimento della mission ideale. Esempificando, qualora una pubblica assistenza acquisisse il controllo di una società di capitali operante nel settore delle onoranze funebri, è ragionevole ritenere che sussista una coerenza — anche se imperfetta — con le finalità statutarie istituzionali dell'ente non profit? Oppure, se un'associazione impegnata nel recupero di adolescenti con difficoltà familiari ed in ritardo scolastico, incorporasse una società di capitali impegnata in maniera professionale nella formazione continua di operatori di comunità con preparazione specialistica di tipo psicologico ed educativo, si potrebbe ipotizzare un'iscrizione dell'eventuale maggior costo sostenuto quale avviamento nel bilancio d'esercizio dell'aggregante?

In altri termini, la questione più rilevante sembra essere la coerenza o l'incoerenza della finalità lucrativa tipica di un'impresa con gli obiettivi ideali e/o solidaristici di una non profit. Su questo punto è necessario evidenziare due aspetti:

<sup>(20)</sup> Ovviamente sono esclusi i casi di Anp i cui statuti contengano il divieto esplicito di detenere partecipazioni di controllo in imprese for profit o di svolgere — anche in via indiretta — attività commerciale.

— il nostro codice civile consente ad un ente non profit di controllare direttamente o indirettamente una società di capitali o una società di persone<sup>(21)</sup>, senza alcun vincolo di coerenza statutaria;

— qualora l'impresa controllata sia strumentale<sup>(22)</sup> ai fini istituzionali della Anp controllante, è presumibile ritenere che la sua gestione consenta:

- un più efficace ed efficiente perseguimento della mission ideale;
- il reperimento di risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attività istituzionale.

Ciò che rileva maggiormente è la sostanziale neutralità della finalità lucrativa o mutualistica dell'aggregata che non contrasta con il dettato civilistico. Anzi, è possibile affermare che il caso di aggregazione di un'azienda lucrativa da parte di una Anp è quello più frequente e significativo a livello statistico.

Tuttavia, permangono dubbi legati alla possibilità per una Anp — di per sé orientata verso scopi ideali e caratterizzata da limiti quali-quantitativi nello svolgimento di attività commerciale — di aggregare un'impresa con l'obiettivo di realizzare in maniera più efficace ed efficiente la sua mission. Il problema si presenta con particolare riferimento alle legislazioni speciali sul terzo settore (organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, non governative ecc.) e alla normativa tributaria. In altri termini, anche

<sup>(21)</sup> Per molti anni la possibilità che una persona giuridica (in particolare una società di capitali) potesse assumere la qualifica di socio di una società di persone è stata contestata da dottrina e prassi. Tuttavia, la riforma del diritto societario entrata in vigore il 1° gennaio 2004 prevede (art. 2361, comma 2) che le società di capitali possano essere socie di società di persone. Riteniamo che, per analogia, sia possibile estendere questa previsione anche alle altre persone giuridiche non costituite sotto forma societaria (associazioni, fondazioni e comitati).

<sup>(22)</sup> Il concetto di « impresa strumentale » trova una definizione esaustiva all'interno della legislazione sulle fondazioni bancarie che, come noto, dalla fine degli anni novanta sono considerate enti non profit a tutti gli effetti. In particolare, per « impresa strumentale » si deve intendere un'impresa « esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione nei settori rilevanti ». Cfr. dlgs. 17 maggio 1999, n. 153, *Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.*

nel caso in cui sia accertata la strumentalità dell'impresa controllata, gli organi chiamati di volta in volta alla vigilanza sulle singole tipologie di Anp (Presidente di Provincia per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, Presidente della Regione o Prefetto per le fondazioni e le associazioni riconosciute, Direzione delle Entrate per le Onlus<sup>(23)</sup> e così via) non salterebbero certo con entusiasmo una simile operazione dai caratteri potenzialmente elusivi della normativa sul terzo settore.

In definitiva, le aggregazioni tra enti non profit e società che possono dar luogo all'iscrizione dell'avviamento nel bilancio della Anp sono praticamente tutte quelle conosciute: acquisizione, conferimento, fusione, bilancio di gruppo ecc. Tuttavia, in questi casi il controllo dovrà essere particolarmente analitico, poiché al rischio dell'incoerenza finalistica, si somma il pericolo ben più grave dell'inservanza della normativa civilistica, speciale o fiscale.

Volendo sintetizzare quanto sin qui espresso rispetto alle possibili casistiche di iscrizione dell'avviamento nel bilancio di una Anp che aggrega un'altra azienda (non lucrativa, mutualistica o for profit) si rimanda alla lettura della tabella 1.

Tab. 1. *Ipotesi di iscrivibilità dell'avviamento nel bilancio della Anp aggregante.*

	Anp su Anp	Anp su cooperativa	Anp su azienda lucrativa
Acquisizione			Possibile
Conferimento			Possibile
Fusione	Possibile	Possibile	Possibile
Scissione	Possibile	Possibile	Possibile
Donazione			Possibile
Bilancio di gruppo	Possibile	Possibile	Possibile

<sup>(23)</sup> In questo senso la normativa sulle Onlus è particolarmente restrittiva, poiché le recenti interpretazioni dell'autorità tributaria negano addirittura che una Onlus possa detenere partecipazioni di controllo in società di capitali, ammettendo esclusivamente il possesso di titoli o di quote di partecipazione che realizzino una forma di investimento e gestione del patrimonio. Tale previsione, peraltro, è confermata anche nel caso in cui la società partecipata svolga finalità analoghe a quelle della Onlus partecipante. Cfr. Agenzia delle Entrate, *Circolare 83/E*, Roma, 2005.

**3. Le indicazioni della prassi contabile nazionale ed internazionale.** — La recente raccomandazione della Commissione « Aziende non profit » del CNDC sulle immobilizzazioni<sup>(24)</sup> ha ribadito — in coerenza con gli schemi di bilancio delineati dalla stessa Commissione — la legittimità dell'iscrizione dell'avviamento nel bilancio delle Anp pur in assenza di aspettative di ritorni economici futuri.

Premettiamo che lo schema di bilancio delle Anp illustrato all'interno del primo principio contabile emesso nel 2001 (e successivamente rivisto nel 2002) prevede le seguenti categorie di immobilizzazioni immateriali<sup>(25)</sup>:

I. Immobilizzazioni immateriali.

- 1) costi di impianto ed ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

All'interno della prima raccomandazione, tuttavia, la Commissione non forniva una definizione del termine « avviamento », né tanto meno delle regole per la sua iscrizione in bilancio e per il successivo trattamento contabile, rimandando — di fatto — alla prassi contabile nazionale in tema di bilancio d'esercizio delle imprese. Tale lacuna è stata colmata con il già citato documento sulle immobilizzazioni del 2004.

In questo principio il CNDC ha fornito un'interpretazione del concetto di avviamento del tutto nuova rispetto a quanto previsto dalla prassi contabile e dalla dottrina nazionali in tema di aziende for profit e, almeno in parte, innovativa anche con riferimento alla prassi internazionale. Atteso che l'avviamento si registra soltanto in presenza di un'operazione di aggregazione di più entità economiche — nel qual caso il corrispettivo pagato per l'aggregazione risulta solitamente diverso dal valore contabile dell'entità econo-

<sup>(24)</sup> Cfr. CNDC-Commissione Anp, *Le immobilizzazioni*, cit.

<sup>(25)</sup> Cfr. CNDC-Commissione Anp, *Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit*, Roma, 2001, par. 15.

mia aggregata — la Commissione ha sposato le indicazioni dello IASB, affermando che « l'avviamento rappresenta contabilmente il maggior valore effettivamente corrisposto (pagato) per l'acquisizione di un'aggregazione di entità economiche dall'acquirente rispetto al *fair value* dei singoli beni dell'entità economica acquisita »<sup>(26)</sup>.

Al di là del problema della concreta applicabilità di valutazioni così complesse all'interno di strutture scarsamente dotate di risorse umane con adeguate competenze, la vera questione per le Anp si pone in merito alle motivazioni di fondo per le quali si procede alla registrazione dell'avviamento.

Se è fuori di dubbio che nel bilancio delle imprese l'avviamento si registri soltanto in presenza di un'aspettativa di benefici economici futuri e che, qualora il maggior prezzo pagato non corrisponda ad una reale capacità di produrre reddito, il relativo costo vada imputato integralmente a conto economico, come giustificare allora l'iscrizione dell'avviamento nel bilancio di una Anp che — per definizione — non presenta finalità lucrative?

Per risolvere tale questione, la Commissione propone la già accennata analogia finalistica: dato che l'avviamento nelle aziende for profit è sostanzialmente collegato con il migliore conseguimento degli obiettivi istituzionali propri dell'impresa (ossia la creazione di valore per il soggetto economico), nelle organizzazioni non lucrative l'iscrizione dell'avviamento dovrebbe essere giustificata « dalla possibilità di perseguire la propria attività istituzionale in modo migliore rispetto ai normali standard precedentemente mantenuti »<sup>(27)</sup>.

Il verificarsi di una tale situazione è un evento decisamente raro e, almeno in linea di principio, non correlato alla configurazione giuridica dell'organizzazione aggregata o acquisita.

In altri termini, deve essere oggettivamente dimostrato che l'acquisizione della nuova azienda sia stata condotta per un miglior raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie dell'ente, indipendentemente dal fatto che l'ente acquisito sia un'azienda non profit o for profit.

Questa considerazione trova conferma nell'affermazione per

cui « laddove tale acquisizione dia vita ad un utilizzo "non sinergico" e frammentario dei beni oggetto dell'operazione, i valori dei singoli beni devono essere iscritti in bilancio in base ai loro *fair value* (valori normali) in ogni caso non superiori al costo, tenendo conto dello stato dei beni acquisiti rispetto allo stato di beni equivalenti, i cui eventuali prezzi di mercato costituiscono parametro di riferimento ».

Inoltre, secondo la Commissione, « l'avviamento può essere iscritto in bilancio, laddove, e solo nel caso in cui, il complesso aziendale aggregato continui ad operare anche in seguito all'operazione di aggregazione e, contestualmente, l'apporto del complesso aggregato conferisca all'Anp la possibilità di perseguire il fine istituzionale in modo più efficiente rispetto a quanto verificatosi precedentemente »<sup>(28)</sup>.

Si rende quindi necessario un chiarimento del concetto di « migliore perseguimento del fine istituzionale » che è sotteso all'ipotesi di iscrizione. In particolare, appare indispensabile fornire un'interpretazione di tale obiettivo pur nella consapevolezza dell'eccezionalità dell'evento.

A nostro parere, la comprensione del grado di affinità/complementarietà con lo statuto dell'ente aggregante passa attraverso lo studio di casi specifici e non può essere generalizzata. Pertanto, in caso di potenziale avviamento per acquisizione/aggregazione di un'azienda terza, il consiglio di amministrazione dell'ente aggregante sarà chiamato a valutare la coerenza con i propri fini istituzionali e, soprattutto, l'apporto dato dal nuovo soggetto alla realizzazione della mission.

<sup>(26)</sup> *Ibidem*, par. 98. Rispetto a quest'ultimo punto, si noti che il trattamento contabile successivo all'iscrizione previsto dalla Commissione — ossia l'ammortamento sistematico nel periodo di vita utile — non ci sembra condivisibile. In primo luogo, perché la prassi contabile internazionale ha già abbandonato da tempo il metodo dell'ammortamento sistematico dell'avviamento in favore dell'« impairment test ». In secondo luogo, perché il trattamento contabile successivo dovrebbe essere coerente con le ipotesi di iscrizione: se l'avviamento contabile permette un più efficace perseguimento del fine istituzionale, non sembra corretto ammortizzarlo in un periodo di tempo indefinito, poiché l'apporto che l'entità aggregata darà alla Anp aggregante è tendenzialmente illimitato. Infatti, mentre l'ammortamento sistematico è ammissibile nel caso di imprese che beneficeranno di ritorni economici positivi limitati nel tempo, nell'ambito di Anp che perseguono il raggiungimento di un fine ideale sarebbe stato più logico prevedere un test di verifica su base annuale.

<sup>(28)</sup> Cfr. CNDC-Commissione Anp, *Le immobilizzazioni*, cit., par. 90.

<sup>(27)</sup> *Ibidem*, par. 93.

Per comprendere meglio le opportunità ed i limiti connessi con tale scelta, è opportuno un riferimento alla normativa nazionale in tema di terzo settore. All'interno dell'ampio ed eterogeneo panorama legislativo italiano sulle Anp, il problema dell'integrazione tra attività eterogenee nell'ottica del perseguimento di finalità solidaristiche è già stato affrontato dal d.lgs. n. 460/97 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Come noto, infatti, l'art. 10 del decreto prevede che le Onlus possano svolgere attività istituzionali e connesse, nel rispetto di due condizioni fondamentali:

— la marginalità (meglio, non prevalenza) delle seconde sulle prime;

— il divieto di superare la soglia del 66% di proventi da « attività connessa » rispetto al totale degli oneri dell'ente.

Ciò che appare più interessante ai nostri fini è la definizione di « attività connessa » contenuta nel decreto, inquadrabile in due grandi macrocategorie <sup>(29)</sup>:

— attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantisco, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili alle quali difetti il requisito soggettivo della destinazione verso soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ovvero verso collettività estere per aiuti umanitari;

— attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Quest'ultima tipologia — la più pertinente ai fini della comprensione delle situazioni nelle quali è legittimo iscrivere l'avvicinamento nel bilancio delle Anp — trova ulteriore illustrazione all'interno della circolare 168/E del 1998 del Ministero delle Finanze. Mentre gli esempi riportati dalla circolare <sup>(30)</sup> sono scarsamente significativi ai fini del presente lavoro, l'informazione più interessante giunge proprio in merito al significato dell'espressione « at-

<sup>(29)</sup> Cfr. d.lgs. n. 460/1997, *Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, art. 10, comma 5.

<sup>(30)</sup> Nella circolare si citano i seguenti esempi: la vendita di depliants nei bottegchini dei musei, di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione ovvero la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

tività accessorie per natura ». Nel documento si chiarisce che queste ultime « devono essere strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali » ed hanno la precisa funzione di consentire il « reperimento dei fondi necessari per finanziare l'attività istituzionale dell'organizzazione » purché « non costituisca un'autonoma attività ma si svolga nel contesto dell'attività istituzionale ed in stretta connessione con quest'ultima » <sup>(31)</sup>.

Pur trattando di una interpretazione ministeriale applicabile esclusivamente al contesto normativo delle Onlus, è lecito ritenere che — in sede operativa — i consigli di amministrazione delle Anp chiamati a decidere in merito all'iscrizione dell'avvicinamento in coerenza con la raccomandazione sulle immobilizzazioni del CNIDC, non si dovrebbero discostare eccessivamente da tali indicazioni.

La possibilità di collegare le raccomandazioni della prassi contabile italiana sull'avvicinamento con la legislazione italiana in tema di terzo settore non risolve il problema della fondatezza dell'analisi finalistica. Si ritiene necessario, pertanto, verificare se la raccomandazione della prassi contabile nazionale sia o meno « ancorata » ad analoghe previsioni della prassi contabile internazionale.

A tale proposito, si noti che mentre il FASB ha pubblicato un corpus di principi generalmente accettati per le Anp, non altrettanto è stato fatto dallo IASB, secondo il quale alle aziende non lucrative può essere applicata per analogia la disciplina delle imprese.

Tuttavia, sia lo IASB <sup>(32)</sup> che il FASB <sup>(33)</sup> hanno già da tempo iniziato un processo di revisione dei propri principi per giungere ad indicazioni generalmente accettate circa il trattamento contabile di aggregazioni fra entità non lucrative.

Nel caso del FASB, le bozze attualmente circolanti fanno espresso riferimento al problema della rilevazione dell'avvicinamento quando, applicando correttamente il metodo dell'acquisto, il prezzo corrisposto per l'aggregazione dell'entità sia maggiore del *fair value* dei suoi elementi patrimoniali. Non indicano, tuttavia, se tale maggiore valore debba essere riconosciuto solo nei casi di ragione-

<sup>(31)</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, *Circolare 168/E Onlus*, Roma, 1998, par. 1.5. <sup>(32)</sup> Si veda: IASB, *Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3: Business Combinations*, cit.

<sup>(33)</sup> Si veda: FASB, *Project Updates. Combinations of not-for-profit organizations*, New York, 2006. Il file è consultabile alla pagina web: [www.fasb.org](http://www.fasb.org).

vole previsione di benefici economici futuri oppure al verificarsi di altre situazioni.

Nell'ambito dello IASB, invece, l'unico riferimento che presenta una qualche analogia con il tema trattato è l'*exposure draft* relativa alla revisione dell'IFRS 3 dove si affronta la delicata questione dell'aggregazione fra « *mutual entities* »<sup>(34)</sup>. Qui, viene negata espressamente la possibilità di iscrivere avviamento.

Se, per analogia, si dovesse applicare tale bozza di raccomandazione anche alle Amp, sarebbe evidente la divergenza di trattamento contabile tra prassi contabile nazionale ed internazionale.

Ciò nonostante, la possibilità di sovrapporre soltanto parzialmente le finalità mutualistiche delle aziende cooperative con le finalità solidaristiche delle Amp, ci porta ad escludere un'automatica estensione di tale procedura contabile per le aggregazioni condotte da un soggetto del terzo settore<sup>(35)</sup>.

È per questo motivo che, ad oggi, in ambito internazionale non sembrano essere risolti il problema della definizione del controllo nei diversi contesti normativi e la questione dell'eventuale necessità di una coerenza finalistica tra aggregante ed aggregata (così come proposta dalla prassi contabile nazionale).

**4. Conclusioni.** — Nonostante le prassi contabili internazionale ed americana non prevedano l'iscrizione dell'avviamento nel

<sup>(34)</sup> Si legge infatti nella bozza attualmente circolante per la revisione dell'IFRS 3: « *In a business combination involving only mutual entities in which the only consideration exchanged is the member interests of the acquiree for the member interests of the acquirer (or the member interests of the newly combined entity), the amount equal to the fair value of the acquiree shall be recognised as a direct addition to capital or equity, not retained earnings* ». Cfr. IASB, *Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3: Business Combinations*, cit., par. 53.

<sup>(35)</sup> Non a caso la definizione di azienda mutualistica quale « *an entity other than an investor-owned entity, such as a mutual insurance company or a mutual cooperative entity, that provides lower costs or other economic benefits directly and proportionately to its policyholders or participants* » sembra escludere il non profit puro. Il riferimento è confermato nella bozza di riforma là dove, anziché l'espressione « *mutual entity* », si fornisce una definizione generale di « *business* » quale « *an integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing either (a) a return to investors or (b) dividends, lower costs, or other economic benefits directly and proportionately to owners, members, or participants* ». Cfr. IASB, *Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3: Business Combinations*, cit., par. A2.

bilancio degli enti non profit, l'ipotesi dell'analogia finalistica che ha ispirato la Commissione Amp del CNIDC non trova — se non in forma implicita — una smentita all'interno dei principi IASB e FASB. Si ritiene, pertanto, che il ragionamento debba dipanarsi dai punti fermi sin qui espressi: la rarità dell'evento connessa con le tipologie di aggregazioni effettivamente ammesse dal nostro ordinamento e l'applicazione, per analogia, del trattamento contabile previsto per le entità mutualistiche dallo IASB.

A ciò si aggiunga che, anche ammettendo l'ipotesi di iscrivibilità, non sarebbe possibile rintracciare una casistica esaustiva all'interno delle raccomandazioni contabili italiane. Ciò comporterebbe una scelta scarsamente standardizzabile, ossia intimamente legata all'interpretazione soggettiva del concetto di « coerenza finalistica » da parte del consiglio di amministrazione della Amp.

Per giungere ad una conclusione sulla legittimità dell'ipotesi in oggetto, si valutino attentamente le conseguenze di una accettazione dell'iscrizione dell'avviamento sul « quadro fedele » espresso dal bilancio: l'inserimento di una nuova posta tra le attività contribuirebbe — in maniera più o meno significativa — alla patrimonializzazione dell'ente non profit, requisito fondamentale per garantire la tutela dei terzi affidatari in una Amp. La stessa dottrina riconosce che il bilancio di un ente non lucrativo « mira ad offrire ai lettori un chiaro ritratto dell'attitudine dell'organizzazione ad operare in condizioni di autosufficienza economica e finanziaria »<sup>(36)</sup>, ponendo in secondo piano il ruolo del reddito come indicatore di performance complessiva.

Stante questa situazione, l'iscrizione dell'avviamento potrebbe indurre i lettori del bilancio ed i terzi affidatari a sovrastimare la consistenza patrimoniale dell'ente e, quindi, a considerare maggiormente soddisfatto il requisito dell'autonomia patrimoniale dell'ente.

In realtà, l'avviamento così iscritto rappresenta un'attività capace di cedere utilità economica nel tempo e di garantire risultati economici positivi a tutela degli affidamenti concessi dai terzi, soltanto nel caso in cui il management dell'entità aggregata persegua esplicitamente un lucro oggettivo. La pura analogia finalistica — non supportata da un fine di lucro oggettivo — giustifica il soste-

<sup>(36)</sup> Cfr. A. MATTEOCCI, *Scenari e strumenti per il terzo settore*, Egea, Milano, 2000, p. 28.

nimento di un costo aggiuntivo nell'ottica di un miglior perseguimento del fine istituzionale nel medio-lungo periodo e, pertanto, può rappresentare una forma di tutela soltanto per i soggetti interni o esterni che abbiano effettuato atti di liberalità nei confronti dell'Amp.

In altri termini, se l'iscrizione dell'avviamento e la conseguente maggiore patrimonializzazione rappresentano fenomeni del tutto neutrali per donatori e soci dell'Amp, non altrettanto si può affermare per i finanziatori a titolo di capitale di credito (banche, fornitori ecc.).

Non è un caso, infatti, che l'ordinamento civilistico preveda la valutazione dell'adeguatezza del patrimonio dell'ente non profit quale elemento essenziale per il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità governativa.

Questa considerazione ci porta ad affermare che non appare accettabile il nesso logico esistente tra il maggior costo sostenuto per l'acquisizione di un'altra azienda (profit o non profit) e il miglior conseguimento di un fine ideale. Al contrario, tale nesso logico è rintracciabile nei casi di aggregazione di Amp su entità for-profit capaci di produrre risultati economici positivi destinati all'autofinanziamento dell'aggregante (luero oggettivo). Tale meccanismo di automatico reinvestimento nell'attività istituzionale dei dividendi ricevuti dall'aggregata, giustifica l'iscrizione del maggior costo quale avviamento nello stato patrimoniale, poiché sostiene l'economicità complessiva dell'aggregante e, indirettamente, permette un miglior raggiungimento della sua mission ideale e solidaristica.

L'ipotesi di iscrिवibilità dell'avviamento deve quindi essere ristretta alle sole aggregazioni di Amp su entità lucrative<sup>(37)</sup>, purché tali aggregazioni rispettino il prerequisito della coerenza con la legislazione civilistica, speciale e fiscale vigente nel nostro paese.

Ne discende che la coerenza finalistica deve essere interpretata prevalentemente come conformità alla legislazione vigente e

(37) Permane il dubbio sull'applicabilità dell'avviamento all'aggregazione di entità mutualistiche, dato che quest'ultime non si prefiggono un fine di lucro oggettivo. Tuttavia, anche in considerazione di quanto espresso nell'exposure draft dello IASB per la riforma dell'IFRS 3, possiamo concludere che per tali entità è senza dubbio preferibile negare l'ipotesi di iscrिवibilità.

che il concetto di analogia teleologica esteso ad aggregazioni di altri enti non profit è da considerarsi — tranne il caso di fusione<sup>(38)</sup> — fuorviante, poiché l'aggregante non potrebbe appropriarsi degli eventuali risultati economici positivi prodotti dall'aggregata.

#### NOTA BIBLIOGRAFICA

- AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare 168/E*, Roma, 1998.  
 AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare 83/E*, Roma, 2005.  
 AMODEO D., *Avviamento e riserva occulta: un accostamento*, in *Studi di Ragioneria e Tecnica economica*, Scritti in onore del prof. Alberto Cechelli, Le Monnier, Firenze, 1960.  
 AMODEO D., *Ragioneria generale delle imprese*, II ed., Giannini, Napoli, 1965.  
 BANDETTINI A., *Il bilancio di esercizio*, Cedam, Padova, 2004.  
 BIANCHI MARTINI S., *Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana*, Giuffrè, Milano, 1996.  
 BUCCELLI A., *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in *Quaderni dell'Università dell'Insubria*, n. 25/2003, Facoltà di Economia, Relazione tenuta il 28 febbraio 2003 al Convegno Banca etica e impresa sociale.  
 CAMPOBASSO G., *Associazioni ed attività d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, n. 2/1994.  
 CAVENAGO D., *Modelli del ciclo di vita del consiglio di amministrazione di una azienda non profit*, in AMODIO G.-FORESTIERI G. (a cura di), *Corporate governance*, Etsa, Milano, 1998.  
 CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI, *Principio contabile n. 24. Le immobilizzazioni immateriali*, CNDC, Roma, 1997.  
 CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI-COMMISSIONE-AZIENDE NON PROFIT, *Le immobilizzazioni*, Roma, 2004.  
 CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI-COMMISSIONE-AZIENDE NON PROFIT, *Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit*, Roma, 2004.  
 D'IPOLITO T., *L'avviamento. La valutazione delle aziende avviate o di quote parte di esse. L'avviamento commerciale e l'avviamento imponibile fiscalmente*, Abbaco, Palermo, 1963.  
 FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Project Updates. Combinations of not-for-profit organizations*, FASB, New York, 2005.

(38) Si noti che la fusione tra due enti non profit rappresenta una circostanza nella quale l'iscrizione dell'avviamento è teoricamente ammissibile purché venga dimostrato che l'aggregato ha prospettive di reddito superiori a livelli ritenuti « normali ».

- FOSCHINI M., *Gruppi associativi esercenti un'impresa commerciale e fallimento*, in *Dir. fall.*, 1992, I, 2003.
- GHINTA F.-PISANI M., *Il bilancio*, Apogeo, Milano, 2005.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3: Business Combinations*, IASB, Londra, 2005.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *IAS 27. Il bilancio consolidato*, IASB, Londra, 2003.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *International Financial Reporting Standard n. 3. Business Combinations*, IASB, Londra.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, *Principio contabile internazionale n. 28. Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate*, IASB, Londra, 2003.
- MARANO M., *La struttura di gruppo nell'economia dell'impresa*, Cedam, Padova, 1998.
- MATAGENA A., *Scenari e strumenti per il terzo settore*, Egea, Milano, 2000.
- MATAGENA A.-TRAVAGLINI C., *Il gruppo non profit: specializzazione e aggregazione nel settore non profit*, in ZANGRANDI A. (a cura di), *Le condizioni di sviluppo*, Egea, Milano, 2000.
- MELLA P., *Economia aziendale*, Utet, Torino, 1992.
- PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti nonprofit in Italia*, Cedam, Padova, 1994.
- POZZOLI M.-ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.
- TERZANI S., *Il sistema dei bilanci*, Franco Angeli, Milano, 2002.
- ZANDA G.-LACCHINI M.-ONESTI T., *La valutazione delle aziende*, Giappichelli, Torino, 2002.